

INDICE DEI DOCUMENTI

- 1) Originale Ricorso ex art.3 D. Lgs. 198/09 notificato ai convenuti Ministeri;
- 2) Originale Atto stragiudiziale di diffida notificato ai convenuti Ministeri;
- 3) Copia verbale di accordo sindacale del 4 marzo 2011;
- 4) Copia verbale di Accordo del 24 novembre 2008;
- 5) Copia accordo del 31 ottobre 2008;
- 6) Faldone unico contenente le schede di adesione di ogni singolo aderente alla class action presentata da ANELTA secondo la indicazione nominativa contenuta nel ricorso al TAR in ordine alfabetica ().

STUDIO LEGALE
AVV. DAVIDE ROMANO
Patrocinante in Cassazione
BARI: Via Principe Amedeo 36 Tel. 080/5228875 - Fax 080/5222097
TARANTO: Via delle Ceramiche 23 Tel. e fax 099.7302461
ROMA: Via Giuseppe de Camillis 4 Tel. 06.6632733 - Fax 06.6623164
www.studiolegaledavideromano.it

STUDIO LEGALE
AVV. DAVIDE ROMANO
Patrocinante in Cassazione
BARI: Via Principe Amedeo 36 Tel. 080/5228875 - Fax 080/5222097
TARANTO: Via delle Ceramiche 23 Tel. e fax 099.7302461
ROMA: Via Giuseppe de Camillis 4 Tel. 06.6632733 - Fax 06.6623164
www.studiolegaledavideromano.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

RICORSO ex D.Lgs. 198/09

L'ANELTA, Associazione Nazionale Ex Lavoratori Trasporti Associati in persona del legale rappresentante il Presidente Mario Canale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione alla Via Ammiraglio Del Bono n. 66-68 in Roma,omissis.....
rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Romano del Foro di Bari e dall'Avv. Francesca Scoppetta del Foro di Roma, giusto mandato in calce all'atto di diffida (art. 3 del D.Lgs 20.12.2009 n.198 in attuazione dell'art. 4 della Legge 04.03.2009 n. 15) notificato alle parti convenute ed allegato in atti, e domiciliata ai fini della

presente procedura presso lo studio dell'Avv. Davide Romano in Roma alla Via Giuseppe De Camillis 4, con il presente atto ricorre

CONTRO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, alla Via Veneto n. 56, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, al Piazzale Porta Pia n. 1, il Ministero della Salute, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, alla Via Giorgio Ribotta n. 5, il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, alla Via Molise n.2.

FATTO

- 1) che con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29.08.2008 la Società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito Alitalia) è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2 d. Legge 23.12.2003 n. 347 convertito nella legge 18.02.2004 n. 39 così modificato dal d.l. 28.08.2008 n. 134 convertito nella Legge n. 166/08;
- 2) con sentenza n. 287/08 del Tribunale di Roma – sezione fallimentare – emessa e depositata il 05.09.2008 è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Società Alitalia;
- 3) con istanza del 29.08.2008 la società Alitalia, nel richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ha precisato che la stessa si sarebbe realizzata tramite la cessione di compendi di beni aziendali di cui all'art. 27 secondo comma lettera a) d.leg.vo 08.07.1999 n. 270;
- 4) con autonomi provvedimenti sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria anche le Società Alitalia Express S.p.A., Alitalia

Servizi S.p.A., Alitalia Airport S.p.A., Volare S.p.A. e che anche per tali società è stato dichiarato lo stato di insolvenza;

- 5) che con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29.08.2008 la Società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito Alitalia) è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2 d. Legge 23.12.2003 n. 347 convertito nella legge 18.02.2004 n. 39 così modificato dal d.l. 28.08.2008 n. 134 convertito nella Legge n. 166/08;
- 6) con l'Accordo Quadro Governativo sottoscritto il 14.09.2008 è stata prevista l'attivazione degli strumenti di sostegno del reddito, così come regolati dalla vigente legislazione da ultimo integrata dal d.l. 134/2008, convertito nella legge n. 166/08, stabilendo un periodo complessivo di tutela dei lavoratori della durata di sette anni, di cui quattro anni di CIGS e tre anni di mobilità. Al fine di garantire un'indennità pari all'80% della retribuzione media percepita nei dodici mesi precedenti la collocazione in CIGS è stato creato il Fondo Speciale per il sostegno al reddito dei dipendenti del settore aeroportuale che viene alimentato, tra l'altro, dall'aumento, inizialmente previsto, di due euro per ciascun biglietto aereo;
- 7) i principali contenuti del suddetto Accordo Quadro Governativo si possono sintetizzare nelle seguenti previsioni:
 - la creazione di nuove basi territoriali per il presidio del mercato di breve-medio raggio con la finalità di raggiungere la leadership del mercato domestico;
 - il rinnovo della flotta con il progressivo superamento delle tecnologie più mature, l'acquisizione di 60 nuovi aeromobili nell'arco del piano, con una forte omogeneità di tecnologie ed, in particolare, una adeguata flotta per il traffico di lungo raggio;
 - il rafforzamento del network domestico e internazionale a presidio delle quote di mercato, nei confronti in particolare dei competitor low cost;

- l'ulteriore consolidamento e rafforzamento della flotta regional a supporto delle attività di "federaggio" e traffico regionale;
- la concentrazione delle attività della nuova società sul trasporto passeggeri, includendo le attività di volo, di terra, di manutenzione di linea e leggera, quelle di ground handling nonché le strutture centrali di servizio (amministrativo, informatico, ecc).

8) inoltre i contenuti del sopra citato Accordo Quadro Governativo riguardano la previsione delle linee guida del piano industriale CAI 2009 – 2013, riassunte nelle seguenti condizioni operative:

- la riorganizzazione da parte di CAI, in una nuova società, secondo forme organizzative originali, dei cespiti aziendali materiali e immateriali acquisiti da società in amministrazione straordinaria e dalla società Air One con l'assunzione di 12.500 connesse risorse umane (1.550 piloti; 3.300 assistenti di volo; 7.650 operai, impiegati, quadri e dirigenti) (vedi lettera (i) dell'Accordo Quadro Governativo);
- la selezione da parte di CAI delle risorse umane in coerenza con le esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi nonché con i criteri definiti dall'Accordo successivamente stipulato in data 31.10.2008. In proposito, le parti convengono che CAI potrà non procedere alla assunzione di coloro che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali nell'arco di tempo –sommato al periodo di preavviso- di fruizione degli strumenti di integrazione del reddito che potranno essere attivati prima e dopo la risoluzione del rapporto di lavoro nelle rispettive amministrazioni straordinarie e che per questi lavoratori verrà attivata la cassa integrazione guadagni straordinaria; (vedi lettera (ii) dell'Accordo Quadro Governativo);
- la previsione del diritto dovere per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, sulla base della stipula di apposito patto di servizio, di partecipare attivamente a idonei percorsi di reinserimento lavorativo tramite la

promozione di un apposito programma volto al reimpiego dei lavoratori, che terrà conto delle professionalità dei medesimi, attraverso l'utilizzo di Italia Lavoro per la realizzazione delle azioni previste dal programma stesso (vedi lettera (x) dell'Accordo Quadro Governativo);

9) in data 31 ottobre 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza, per il Governo, del Sottosegretario alla Presidenza, Dott. Gianni Letta, del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Sen. Maurizio Sacconi, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, On. Altero Matteoli e del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Claudio Scajola; per la Compagnia Aerea Italiana (CAI), del Presidente, Ing. Roberto Colaninno, dell'Amministratore Delegato, Ing. Rocco Sabelli; nonché dell'allora Commissario straordinario di Alitalia – Linee aeree italiane Spa in a.s. – Prof. Augusto Fantozzi; dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Claudio Claudiani per la CISL, Giuseppe Caronia per la UIL, Franco Nasso per la CGIL, Roberto panella per la UGL, nonché Fabio Berti per ANPAC, Massimo Notaro per UP, Massimo Muccioli per ANPAV, Antonio Di Vietri per AVIA e Fabrizio Tomaselli per SDL, le parti hanno sottoscritto l'Accordo sui criteri di assunzione a tempo indeterminato e hanno concordato che le eventuali controversie sull'interpretazione, non risolte in sede aziendale sugli accordi già intervenuti, sarebbero state sottoposte al giudizio insindacabile del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, garante dell'intesa;

10) nell'ambito di tale complessa situazione che vedeva coinvolti la più parte dei lavoratori del sistema aeroportuale si costituiva l'ANELTA, Associazione Nazionale Ex Lavoratori Trasporti Associati, la quale, oltre ad essere portatrice degli interessi dei singoli iscritti, rappresenta una cospicua parte del tessuto sociale di "utenza" che accede al servizio del trasporto e/o è coinvolta quale parte portatrice di interessi diffusi nell'ambito della procedura di Amministrazione controllata per le grandi imprese in crisi relativa, tra l'altro,

- alle aziende del Gruppo Alitalia, come peraltro risulta anche dallo Statuto dell'Associazione che si allega, oltre ad essere influente connettore di interessi civici al rispetto delle regole di mercato nell'ambito della Comunità Europea;
- 11) nel corso di questi anni sono pervenute alla Associazione varie denunce in ordine alle violazioni dei principi europei di libero mercato e concorrenza nell'operato dei Ministeri coinvolti nella "operazione" di cessione dell'attività di Alitalia spa a CAI e del mancato rispetto dell'applicazione dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 nonché dei conseguenti e correlati Accordi rispettivamente del 31.10.2008 e del 14.11.2008, siglati con CAI Compagnia Aerea Italiana, da parte del Governo nelle persone del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e del Ministero della Salute e di quello dello Sviluppo Economico;
- 12) in data 11 giugno 2009 la seconda sezione della Corte di Giustizia Europea ha pronunciato una sentenza nella quale lo Stato Italiano viene riconosciuto inadempiente nel merito per la maggior parte delle medesime violazioni oggi censurate con il presente Ricorso al Tar del Lazio;
- 13) alla luce di queste denunce l'ANELTA ha deciso di intraprendere il percorso della presente class action provvedendo a notificare l'atto di diffida stragiudiziale prodromico per il presente ricorso al TAR Lazio, segnalando le violazioni di seguito meglio specificate in diritto.

DIRITTO

Le violazioni denunciate riguardano una molteplicità di diritti degli aderenti e di tutti cittadini dello Stato Italiano. A parte il mancato rispetto del diritto al libero mercato ed alla certezza dei rapporti nell'ambito del sistema giuridico, che, in linea generale, ha colpito ogni aderente, più in specifico ed a titolo meramente esemplificativo, si evidenziano dei macrogruppi distinti a seconda della lesione del diritto subito:

- A) il Settore Cargo di Alitalia Linee Aeree Italiane Spa contava un organico di circa 200 unità, concentrate prevalentemente su Fiumicino e su Milano Malpensa. Contrariamente a quanto previsto nell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 in base al quale “per le attività full cargo e di manutenzione pesante societarizzate è prevista una partecipazione minoritaria di CAI” il predetto full cargo è di fatto cancellato dal mercato italiano e il cargo belly che consiste nella vendita dello spazio cargo degli aerei passeggeri della propria flotta è stato ristrutturato prevedendo in capo a CAI la gestione dei contratti, dei fornitori e la supervisione totale, riservando alla GSA (agente generale di vendita Air France KLM) è stata riservata la prenotazione, il controllo dello spazio e la vendita dello stesso; e affidando, infine, alla ALHA airport, il settore operativo, dell'assistenza ai clienti, del magazzino e dell'agenzia. Così facendo si è smembrata di fatto la Società CARGO, con la sostanziale dismissione di una parte dello stesso (full Cargo), senza il riutilizzo delle unità lavorative, in quanto, in palese violazione dell'Accordo Quadro del 14 settembre 2008 la CAI ha provveduto ad un affidamento esterno del settore senza il riassorbimento totale delle unità precedentemente esistenti in Alitalia Spa.
- B) tutti i creditori di Alitalia Linee Aeree Italiane Spa, tra cui una molteplicità di società di capitali, fidando e tratti in inganno anche dalla approvazione dei bilanci dell'allora socio di Alitalia Spa Ministero del Tesoro, nonché degli interventi governativi a sostegno della suddetta società, si sono ritrovati a dover far fronte alla richiesta di incasso dei propri crediti nei confronti di una società Commissariata, senza poter richiedere il pagamento alla società subentrante (CAI) per un disposto legislativo illegittimo.
- C) è rimasto sguarnito di ogni e qualunque tutela tutto il personale Alitalia Spa che non rientrasse nella categoria base di lavoratore-dipendente, dimenticando tutta quella fascia di “dirigenti” che non ha trovato alcun

compenso riequilibrativo in “incentivi all’esodo” o “gettoni di compenso” e che non ha trovato alcuna forma di tutela sociale dalla illegittima operazione Alitalia-CAI.

- D) una serie di lavoratori che hanno usufruito del sussidio di cassa integrazione e di mobilità si ritroverà, nel 2015 (alla fine della erogazione dei c.d. ammortizzatori sociali), a non percepire più alcun sussidio e nel contempo a non aver raggiunto i requisiti pensionistici (sia con riferimento per molti alla precedente legge pensionistica, sia con riguardo alla attuale legge pensionistica che ha solo elevato il periodo di mancato percepimento di reddito per alcuni e lo ha creato per altri); il tutto senza alcuna possibilità di reimpiego in una società “smantellata” per legge e determinandosi tale situazione a seguito degli illegittimi accordi governativi raggiunti.
- E) tutti gli azionisti e obbligazionisti dell’Alitalia Spa, che, confidando anche sulla partecipazione pubblica del Ministero del Tesoro e sul rispetto delle regole di libero mercato, hanno subito dall’illegittimo accordo governativo un irreparabile danno economico, dipendente dalla creazione di una ‘Bad Company’, nella quale sono stati fatti confluire i debiti e le perdite, e di una ‘New Company’, la CAI, che, invece, doveva rappresentare la parte attiva e vitale della nuova compagnia aerea. In tale contesto le azioni e obbligazioni sono rimaste nella Bad Company, con evidente pregiudizio economico per i titolari.

Alla luce di quanto sopra, le principali violazioni delle norme europee e nazionali vigenti da parte dei Ministeri firmatari dell’Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008, oltre a quelle che attengono al mancato rispetto dell’Accordo Quadro Governativo di cui sopra possono, in esemplificazione, riassumersi nelle seguenti censure:

- 1) Violazione delle leggi di libero mercato sul monopolio.

La fusione tra CAI ed AIRONE determina l'illegittimità dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008, nella parte in cui ha previsto "il presidio del mercato di breve-medio raggio basato sulla leadership del mercato domestico" per violazione delle norme sull'abuso di posizione dominante, in quanto dalla fusione tra Alitalia e Air One è derivato il monopolio di CAI sulla rotta Milano Linate-Fiumicino. Il Governo, sul punto, ha ritenuto con la legge 166 del 27 ottobre 2008 di limitare i poteri dell'antitrust in caso di fusioni aziendali, in modo da eliminare ogni potere di intervento all'Autorità di Controllo, in violazione espressa di ogni norma europea.

2) Violazione dei principi generali del diritto commerciale italiano ed europeo.

L'operazione CAI-Alitalia ha permesso di far acquisire a CAI le attività ed i rami di azienda attivi dell'Alitalia, lasciando alla stessa solo le passività, nonostante si sia trattato di una evidente continuità di azienda e, pertanto, la CAI avrebbe dovuto farsi carico di tutti i debiti Alitalia, cioè i 3,8 miliardi di euro.

3) Violazione della Direttiva Europea 2001/23.

Il Governo non ha permesso con il proprio accordo di far trasferire alla CAI, insieme alla compagnia aerea Alitalia, anche "i diritti e gli obblighi dei lavoratori". La CAI avrebbe dovuto mantenere ai dipendenti "le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto di lavoro (...). Il trasferimento di un'impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario".

4) Violazione dell'art. 2112 c.c.

I lavoratori Alitalia trasferiti e messi in cassa integrazione sono stati privati dei diritti previsti dall'articolo 2112 del codice civile. Nel caso Alitalia non si è proceduto

secondo le procedure previste per proclamare un vero stato di grave crisi economica. Quindi, l'Alitalia non era tra quelle società che potessero essere inserite tra le deroghe previste dalla direttiva 2001/23 per le imprese insolventi. Del resto, lo stato di insolvenza va sottoposto a vaglio giudiziario e non può essere dichiarato dal CIPI (come nel caso Alitalia). Pertanto dovevano essere rispettate le previsioni di cui all'art. 2112 c.c. con la conseguenza che il costo dei cassaintegrati Alitalia non poteva ricadere sui cittadini, ma doveva essere addebitato alla CAI.

5) Violazione espressa del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 per consentire a CAI l'esenzione IVA nell'acquisto degli aeromobili di Alitalia (già sottopagati).

L'accordo governativo con CAI ha permesso l'acquisizione da parte di CAI di 64 nuovi aeromobili per il completo rinnovo della flotta, estendendo alla neonata Compagnia Aerea Italiana, senza un passato di attività di trasporto aereo, il cd. 'Bonus IVA', ovvero la esenzione dal pagamento dell'Iva, previsto dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 solo per le Compagnie aeree che avessero dimostrato di aver svolto nell'anno precedente all'acquisto delle macchine attività di trasporto aereo con prevalente attività di trasporto internazionale (v. Risoluzione 126/E dell'Agenzia delle Entrate).

6) Illegittimità dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 per violazione dell'utilizzo delle leggi sulla CIGS.

E' evidente l'illegittimità dell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 nella parte in cui ha previsto l'utilizzo dello strumento della collocazione del personale in cassa integrazione guadagni anziché utilizzare lo strumento della mobilità perché all'epoca risultava già venduto da Alitalia a CAI il Certificato Aeronautico di Operabilità (C.A.O.) - unico documento che possa consentire ad una Compagnia aerea di operare il trasporto di passeggeri e/o di merci - e non risultava

previsto da nessun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il passaggio automatico a terra del personale di volo.

7) Mancato controllo degli Organi Governativi sul rispetto degli accordi stipulati con CAI per i criteri di assunzione e di limitazione all'impiego.

CAI ha indisturbatamente operato in violazione dei principi enunciati alle lettere (i) e (ii) dell'Accordo Quadro Governativo nonché in violazione degli Accordi del 31/10/2008 e del 14/11/2008 correlati e conseguenti all'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008. In particolare, a mero titolo esemplificativo, le predette violazioni si sono concretizzate in:

- violazione liste anzianità e assunzione personale con i requisiti per andare in pensione
- assunzioni a termine che riducono le previste 12.639 assunzioni a tempo indeterminato
- sospensione delle assunzioni a tempo indeterminato dei piloti attualmente in CIGS
- penalizzazioni nei confronti delle donne e lavoratrici madri in CIGS e destinate a luoghi di lavoro lontanissimi dal luogo di residenza
- anticipo della pensione a 55 anni per le donne perché si nega loro la CIGS che per gli uomini è invece garantita fino a 60 anni
- esternalizzazione di attività quali servizi di handling, servizi amministrativi ed informatici, il cui svolgimento doveva essere concentrato nella nuova Società CAI, Compagnia Aerea Italiana.

8) Mancato controllo degli Organi Governativi sul rispetto degli accordi stipulati con CAI per l'utilizzo del Fondo CIG.

E' evidente che CAI abbia violato senza alcun controllo governativo il "diritto – dovere per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali di partecipare

attivamente a idonei percorsi di reinserimento lavorativo”, così come previsto dall’Accordo Quadro Governativo. In particolare la riqualificazione del personale al fine di favorire il reimpiego può essere perseguita con i proventi del Fondo CIG (ovvero Fondo speciale per il sostegno al reddito) ma solo per il personale in CIGS, mentre ora si prevede l’utilizzo del Fondo anche per riqualificare lavoratori già alle dipendenze di un vettore che non abbia chiesto lo stato di crisi, con la conseguenza che la CAI potrebbe attingere al Fondo per i costi di passaggio macchina dei piloti neo assunti e non in CIGS.

9) Mancato controllo degli Organi Governativi sul rispetto degli accordi stipulati con CAI per la tutela dei lavoratori dell’indotto:

E’ mancato ogni controllo sulla violazione e falsa applicazione dell’Accordo Quadro Governativo nella parte in cui ha previsto che “i lavoratori dell’indotto per i quali si sia determinata una interruzione o cessazione dell’attività lavorativa determinata dai processi di riorganizzazione produttiva di cui alla presente intesa” “saranno tutelati attraverso gli strumenti ordinari o “in deroga” di integrazione del reddito, garantendo il Governo le relative risorse finanziarie.” Invero tali strumenti a tutela dei lavoratori dell’indotto si sono resi necessari in quanto i servizi per i quali era prevista la concentrazione nella nuova Compagnia Aerea Italiana, quali, a titolo esemplificativo, servizi di handling, servizi amministrativi ed informatici, sono stati esternalizzati a soggetti terzi, in violazione delle previsioni normative e degli accordi stipulati.

10) Violazione e Mancato controllo e tutela dei diritti degli obbligazionisti e degli azionisti:

Violazione e mancata tutela dei diritti degli obbligazionisti per aver previsto inizialmente la rifusione del solo 50% del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell’ultimo mese di negoziazione, ma col limite di 100.000 euro per ciascun

obbligazionista, percentuale successivamente estesa fino al 70,97% del valore nominale. Infatti si deve evidenziare che in entrambe le ipotesi le percentuali rimborsate sarebbero comunque inferiori a quella dell'85 per cento proposta da Air France alla fine del 2008 e soprattutto che la rifusione percentuale di cui sopra non sarà in denaro, ma con titoli di Stato esigibili a fine 2012 e privi di cedole e gli obbligazionisti e gli azionisti che aderiscono all'iniziativa dovranno altresì rinunciare ad ogni azione connessa.

OBBLIGO NON ADEMPIUTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con Legge 04.03.2009 n. 15 è stata conferita delega al Governo, finalizzata tra l'altro all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Nell'esercizio della delega conferita al Governo, l'art. 4 della citata Legge ha stabilito i principi e criteri direttivi in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

In attuazione dell'art. 4 sopra citato è stato emanato il D.Lgs. 20.12.2009 n. 198 in materia di ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni e dei Concessionari di servizi pubblici;

L'art. 1 comma primo del citato decreto prevede che: "Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un

termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;

Il medesimo art. 1 al comma 4 prevede: “Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1”;

L'art. 3 del citato decreto condiziona la proposizione del ricorso ad una preventiva diffida da inoltrare all'Amministrazione o al Concessionario ad effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati e che tale funzione è volto ad assolvere il presente atto.

Pertanto, nonostante l'atto di diffida ex art. 3 del D.Lgs. 20.12.2009 n. 198 in attuazione dell'art. 4 della Legge 4.03.2009 n. 15, regolarmente notificato ai competenti Ministeri in persona del rispettivo Ministro p.t., i medesimi non ha mai proceduto ad adottare alcun provvedimento nè a notiziare od a rispondere nel termine dei giorni novanta dalla notifica della diffida, previsti per legge, salvo il Ministero della Salute, che ha restituito l'originale dell'atto di diffida notificato ritenendosi incompetente;

E' evidente la legittimazione dei ricorrenti alla presentazione del ricorso, quali titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei, per la mancata emanazione

da parte dei Ministeri competenti degli atti amministrativi generali per iul ripristino delle violazioni commesse ed innanzi evidenziate.

E' altresì evidente, la esigibilità da parte dei ricorrenti del comportamento dovuto dai Ministeri di attuazione delle istanze specificamente sollevate nell'atto di diffida e mai realizzate.

E' inoltre, pacifica l'esistenza dei presupposti per la proposizione del presente ricorso essendo stata formulata nei termini la prodromica diffida ai competenti Ministeri, non avendo i suddetti Ministeri provveduto ad alcuna risposta entro il termine di giorni novanta previsti per legge, essendo il ricorso tempestivo in virtù del disposto di cui all'art. 3 comma 2 D.Lgs. 198/09 ed essendo possibile la proposizione del ricorso in virtù del D.Lgs. 20.12.2009. n. 198, in attuazione dell'art. 4 Legge 4 marzo 2009 n. 15, così come statuito dallo stesso TAR Lazio con sentenza N. 552/2001 emessa dalla sezione terza-bis, in decisione del ricorso N. 6143/2010 R.G..

Tutto quanto sopra premesso, gli odierni ricorrenti, per il tramite dei propri difensori con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:

1. accertare l'obbligo dell'Amministrazione (specificamente dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei Trasporti e delle Infrastrutture, della Salute e dello Sviluppo Economico, in relazione alle rispettive competenze, a porre in essere tutti i necessari atti al fine di consentire e ripristinare il rispetto puntuale e sistematico di tutto quanto stabilito nell'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008,

nonché ad eliminare tutte le violazioni di norme vigenti poste in essere sulla base del predetto Accordo Quadro Governativo, ed in particolare:

- a) prevedere un controllo ed un sistema operativo che permetta di ripristinare le violazioni dei principi generali del diritto commerciale italiano ed europeo in relazione all'operazione che ha permesso di far acquisire a CAI le attività ed i rami di azienda attivi dell'Alitalia, lasciando alla stessa solo le passività, nonostante si sia trattato di una evidente continuità di azienda
- b) prevedere un controllo ed un sistema operativo che permetta di ripristinare la violazione della Direttiva Europea 2001/23 laddove si è permesso di far trasferire alla CAI, insieme alla compagnia aerea Alitalia, anche "i diritti e gli obblighi dei lavoratori", senza obbligare la CAI a mantenere ai dipendenti "le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto di lavoro (...). Il trasferimento di un'impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario".
- c) prevedere un controllo ed un sistema operativo che permetta di ripristinare la violazione dell'art. 2112 c.c. in relazione ai lavoratori Alitalia trasferiti e messi in cassa integrazione allorquando non si è proceduto secondo le procedure previste per proclamare un vero stato di grave crisi economica.
- d) prevedere un sistema di controllo e verifica in merito alle suesposte violazioni dei criteri di assunzione e di limitazione all'impiego di cui ai principi enunciati alle lettere (i) e (ii) dell'Accordo Quadro Governativo nonché alle violazioni degli Accordi del 31/10/2008 e del 14/11/2008 correlati e conseguenti all'Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008, come sopra meglio evidenziate;
- e) prevedere un sistema di controllo e verifica in merito all'esternalizzazione di attività quali servizi di handling, servizi amministrativi ed informatici, il cui

svolgimento doveva essere concentrato nella nuova Società CAI, Compagnia Aerea Italiana;

- f) prevedere un sistema di controllo e verifica in merito alla violazione del “diritto – dovere per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali di partecipare attivamente a idonei percorsi di reinserimento lavorativo”, così come previsto dall’Accordo Quadro Governativo, con particolare riferimento alla condizione per cui la riqualificazione del personale al fine di favorire il reimpiego possa essere perseguita con i proventi del Fondo CIG (ovvero Fondo speciale per il sostegno al reddito) solo ed unicamente per il personale in CIGS, escludendo la possibilità di utilizzare il Fondo anche per riqualificare lavoratori già alle dipendenze di un vettore che non abbia chiesto lo stato di crisi, cosa che consentirebbe, di fatto, a CAI di attingere al Fondo per i costi di passaggio macchina dei piloti neo assunti e non in CIGS;
- g) prevedere un sistema di controllo e verifica in merito all’illegittimità dell’Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008, nella parte in cui ha previsto “il presidio del mercato di breve-medio raggio basato sulla leadership del mercato domestico” per violazione delle norme sull’abuso di posizione dominante in quanto dalla fusione tra Alitalia e Air One è derivato il monopolio di CAI sulla rotta Milano Linate-Fiumicino. (il TAR Lazio ha pronunciato in proposito ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale);
- h) prevedere un sistema di controllo e verifica in merito alla falsa applicazione dell’Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 nella parte in cui ha previsto l’acquisizione da parte di CAI di 60 nuovi aeromobili per il completo rinnovo della flotta, per essere stato esteso a CAI, neonata Compagnia Aerea Italiana, senza un passato di attività di trasporto aereo il cd. ‘Bonus IVA’ , ovvero sia l’esenzione dal pagamento dell’Iva, previsto dall’art. 8 bis, comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 solo per le Compagnie aeree che avessero dimostrato di aver svolto nell’anno precedente all’acquisto delle

macchine attività di trasporto aereo con prevalente attività di trasporto internazionale (v. Risoluzione 126/E dell’Agenzia delle Entrate – sì all’applicazione dell’esenzione iva per l’acquisto di aeromobili da parte di CAI, che aveva proposto interpello in merito nel 2008);

- i) prevedere un sistema di controllo e verifica in merito all’illegittimità dell’Accordo Quadro Governativo del 14 settembre 2008 nella parte in cui ha previsto l’utilizzo dello strumento della collocazione del personale in cassa integrazione guadagni anziché utilizzare lo strumento della mobilità perché all’epoca risultava già venduto da Alitalia a CAI il Certificato Aeronautico di Operabilità (C.A.O.) - unico documento che possa consentire ad una Compagnia aerea di operare il trasporto di passeggeri e/o di merci - e non risultava previsto da nessun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il passaggio automatico a terra del personale di volo;
- j) prevedere un sistema di controllo e verifica in merito alla violazione e falsa applicazione dell’Accordo Quadro Governativo nella parte in cui ha previsto che “i lavoratori dell’indotto per i quali si sia determinata una interruzione o cessazione dell’attività lavorativa determinata dai processi di riorganizzazione produttiva di cui alla presente intesa” “saranno tutelati attraverso gli strumenti ordinari o “in deroga” di integrazione del reddito, garantendo il Governo le relative risorse finanziarie.” Invero tali strumenti a tutela dei lavoratori dell’indotto si sono resi necessari in quanto i servizi per i quali era prevista la concentrazione nella nuova Compagnia Aerea Italiana, quali, a titolo esemplificativo, servizi di handling, servizi amministrativi ed informatici, sono stati esternalizzati a soggetti terzi;
- k) prevedere un sistema di controllo e verifica in merito alla violazione e mancata tutela dei diritti degli obbligazionisti per aver stabilito inizialmente la rifusione del solo 50% del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell’ultimo mese di negoziazione, ma col limite di 100.000 euro per ciascun

obbligazionista, percentuale successivamente estesa fino al 70,97% del valore nominale, in quanto in entrambe le ipotesi le percentuali rimborsate sarebbero comunque inferiori a quella dell'85 per cento proposta da Air France alla fine del 2008; nonché per aver prescritto la rifusione percentuale di cui sopra non in denaro, ma con titoli di Stato esigibili a fine 2012 e privi di cedole e per aver previsto per gli obbligazionisti e gli azionisti che aderiscono all'iniziativa la rinuncia ad ogni azione connessa.


2. Per l'effetto, dichiarare il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio;
3. Provvedere ad intimare alla P.A. di porre in essere quanto ancora non attuato per sanare la lesione dei diritti e degli interessi sino ad oggi lesi ed evidenziati nel presente ricorso;
4. Provvedere eventualmente a disporre le sanzioni previste nei confronti della P.A. inadempiente.

In via istruttoria, si chiede che il Giudice Voglia acquisire dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento.

Salvezze Massime

Roma, 5 giugno 2012.


avv. Francesca Scoppetta



avv. Davide Romano



Si dichiara che il solo delle cause sottinteso a quello di cui il capo II della C) per i ricorsi ovvero il silenzio delle P.A. per il 30/06/12



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Davide Romano del Foro di Bari e dell'Avv. Francesca Scoppetta del Foro di Roma, nelle loro qualità in atti, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico notificazioni presso il Tribunale di Roma, ho notificato il suesteso atti di diffida a:

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, alla Via Veneto n. 56, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, al Piazzale Porta Pia n. 1, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

Ministero della Salute, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, alla Via Giorgio Ribotta n. 5, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Davide Romano del Foro di Bari e dell'Avv. Francesca Scoppetta del Foro di Roma, nelle loro qualità in atti, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico notificazioni presso il Tribunale di Roma, ho notificato il suesteso atti di diffida a:

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, alla Via Veneto n. 56, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, al Piazzale Porta Pia n. 1, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

Ministero della Salute, in persona dell'On. Ministro pro-tempore, corrente in Roma, alla Via Giorgio Ribotta n. 5, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dell'On. Ministro pro-tempore,
 corrente in Roma, alla Via Molise 2, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di



ORIGINALE **UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA** Settore **7** Zona **111**

CASSA **4** / 2012 Cron. **8.739** Destl. **4/4** Data Ric. **07/06/2012** Transf. **3,28** Sp. postale **0,00**

Richiedente: **ROMANO DAVIDE**

Relazione di Notificazione

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico ed alla Corte di Appello di Roma, ho notificato a presente atto al
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN PERSONA DELL'ON. MINISTRO PT

ROMA - VIA MOLISE, 2
 recedente consegna di copia cartacea allungata a mani di persona ripulitrice per:

A. Sarno *Y. Neri*

INCARICATO/A ALLA RICEZIONE:

L'Ufficiale Giudiziario

- 8 GIU. 2012 **Claudio MARUCCI**
 Ufficiale Giudiziario
 155 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Roma, _____
 L'Ufficiale Giudiziario

Roma, _____
 L'Ufficiale Giudiziario

Roma, _____
 L'Ufficiale Giudiziario

Roma, _____
 L'Ufficiale Giudiziario

Roma, _____
 L'Ufficiale Giudiziario

ORIGINALE

Cassa: **4** /2012

Cron.: **8.739**

N.dest.: 4

Data Ric. **07/06/2012**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO



SPECIFICA

Dritti	7,75
Trasferte	16,58
10% trasferte	1,66
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	0,00
Bolle	0,00
Tot. specifica	25,99

Si rilascia ricevuta al richiedente **ROMANO DAVIDE**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **07/06/2012**

L'ufficiale Giudiziario _____

